

# **TI\_GERICHTE 15.2023.104 vom 20. Dezember 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-12-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.104](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.104)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.104 du 20 décembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.104 del 20 dicembre 2023

## **Regeste**

Minimo di esistenza. Diritto di essere sentito dell'escusso. Pignorabilità di rendite pensionistiche estere

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Secondo l'art. 93 LEF, ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A\_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

### **E. 3**

Il ricorrente rimprovera anzitutto all'UE di aver proceduto al calcolo del suo minimo d'esistenza limitandosi a fare "quattro conti", senza dargli la possibilità di esprimersi, in grave violazione del suo diritto di essere sentito. Tale censura lascia però il tempo che trova. Dagli atti emerge invero che con scritto del 27 marzo 2023 l'escusso aveva informato l'organo esecutivo di aver avuto un incidente in Germania e di non poter dunque presenziare al pignoramento previsto inizialmente proprio quel giorno, motivo per cui ha autorizzato tale PI 3 a sostituirlo e rappresentarlo. In occasione dell'interrogatorio del 4 aprile 2023 PI 3 si è in effetti presentata dinanzi all'Ufficio per procedere al pignoramento in rappresentanza di RI 1, fornendo le informazioni e i documenti utili all'uopo (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 4 aprile 2023, pag. 2). Non è quindi vero, come sostenuto nel ricorso, che ad RI 1 è stato negato di esprimersi, sicché sotto questa prospettiva il ricorso s'avvera infondato, se non temerario.

### **E. 4**

L'insorgente sostiene altresì che le rendite pensionistiche estere pignorate dall'Ufficio limitatamente all'eccedenza di fr. 200.– al mese non provengono dalla sua cassa pensione, ma si tratta di "rendite d'invalidità del Lussemburgo e dell'Italia" assolutamente impignorabili giusta l'art. 92 cpv. 1 n. 9 a LEF. Ora, a prescindere dal fatto ch'egli non ha

corroborato la sua allegazione con alcuna prova, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che l'art. 92 cpv. 1 n. 9 a LEF fa espressamente riferimento solo alle rendite delle assicurazioni sociali svizzere, siccome dalla motivazione della loro assoluta impignorabilità (l'insufficienza del primo pilastro a coprire il minimo vitale dell'assicurato, cfr. FF 1991 III 55) si comprende che il legislatore non ha inteso estenderne il campo d'applicazione alle rendite delle assicurazioni sociali obbligatorie estere, le quali sono quindi disciplinate esclusivamente dall'art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2006.53 del 17 luglio 2006, consid. 3, RtiD 2007 I 861 n. 67c e riferimenti citati).

#### **E. 4.1**

In una sentenza più recente, il Tribunale federale ha invero considerato che le pensioni di base estere sono assolutamente impignorabili se l'assicurazione estera corrisponde effettivamente al sistema svizzero dell'AVS, che generalmente non fornisce prestazioni che superano il minimo vitale ai sensi del diritto dell'esecuzione (DTF 143 III 385 consid. 4.3). Secondo questa decisione, una rendita AVS del Liechtenstein è soggetta a una protezione assoluta contro il pignoramento, mentre una rendita di vecchiaia versata in base al diritto austriaco della sicurezza sociale è limitatamente pignorabile (DTF 134 III 608 consid. 2.6.3). Ad ogni modo la rendita vecchiaia estera può essere considerata impignorabile solo alla condizione che non superi l'importo della pensione AVS massima svizzera, tenendo conto della rendita AVS effettivamente percepita in Svizzera e di eventuali altre pensioni di base estere. Il debitore non può invocare l'impignorabilità dell'eccedenza (DTF 143 III 385 consid. 4.6; vonder Mühl, op. cit., n. 37 ad art. 92 LEF ).

#### **E. 4.2**

Nella fattispecie, il ricorrente non allega né dimostra che le legislazioni pensionistiche del Lussemburgo e della Germania (per errore egli si riferisce all'Italia) siano equivalenti a quella svizzera del primo pilastro, limitandosi ad affermare che le rendite da lui percepite non proverrebbero da casse pensioni bensì da assicurazioni invalidità, senza produrre le relative decisioni. Non è tuttavia necessario approfondire la questione, poiché il totale delle tre rendite versategli, di fr. 2'751.35 mensili, supera la rendita AVS semplice massima in Svizzera (con un periodo di contribuzione completo), attualmente di fr. 2'450.– mensili (art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS). La differenza, di fr. 301.35 (fr. 2'751.35 ./ 2'450.–), risulta quindi limitatamente pignorabile (DTF 143 III 385 consid. 4.6), a concorrenza della quota delle tre rendite eccedente il minimo esistenziale dell'escusso di fr. 2'546.–, arrotondata dall'UE in fr. 200.– mensili. Di conseguenza, anche su questo punto il ricorso è privo di fondamento.

#### **E. 5**

Per legge, in linea di massima non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). La domanda del ricorrente di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio "limitatamente alle eventuali spese giudiziarie" si avvera pertanto priva d'oggetto.

#### **E. 6**

Stante l'esito del giudizio odierno, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto e si può prescindere dal notificare alle controparti sia il ricorso sia la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione ad , . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il

presidente

Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.